

La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo, afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che il governo danese non sarebbe incorso in un errore di valutazione manifesto nel considerare che la tratta Copenhagen-Ystad costituisca un servizio pubblico o un servizio di interesse economico generale.

Con il secondo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto, non avendo sollevato dubbi, tenuto conto delle informazioni in suo possesso, riguardo alla qualificazione della tratta Copenhagen-Ystad come obbligo di servizio pubblico o servizio di interesse economico generale o servizio pubblico, e sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto accogliere le argomentazioni avanzate dal governo danese senza discussione o esame ulteriori.

Con il terzo, la ricorrente asserisce che la Commissione non ha fornito adeguata motivazione della propria decisione, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 253 CE, poiché la sola motivazione fornita nella decisione consiste nella ripetizione delle argomentazioni del governo danese.

(<sup>1</sup>) GU 2008 C 309, pag. 14

**Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Strategi Group/UAMI — Reed Business Information (STRATEGI)**

(Causa T-92/09)

(2009/C 113/78)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Strategi Group Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: avv. N. Saunders, barrister)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Reed Business Information (Issy-Les-Moulineaux, Francia)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 dicembre 2008, caso R 1581/2007-2, e rinviare la domanda all'UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e
- condannare l'UAMI (e qualsiasi parte interveniente) alle spese processuali e ai costi del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «STRATEGI» per servizi della classe 35.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione francese n. 1 240 001 del marchio denominativo «Stratégies» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42.

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di opposizione.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 42 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha errato, in particolare, allorché ha ritenuto che, nelle circostanze del caso, l'utilizzo di un marchio come nome di un giornale potesse costituire un utilizzo di tale marchio per i servizi offerti in tale pubblicazione, allorché ha ommesso di indicare gli esatti requisiti necessari ai fini della dimostrazione dell'effettivo utilizzo in tali circostanze, e/o allorché ha ommesso di considerare in modo appropriato le prove presentate sulla base di principi corretti; in via aggiuntiva, o in via subordinata, violazione della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 (<sup>1</sup>), in quanto la commissione di ricorso ha ommesso di applicare in modo corretto la previsione di cui alla suddetta disposizione normativa alle circostanze del caso, là dove ha ommesso di fornire direttive sugli elementi di prova necessari per dimostrare l'utilizzo e/o ha erroneamente ritenuto che la prova prodotta dall'opponente fosse insufficiente al fine di stabilire l'utilizzo del marchio per i servizi in questione.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995 L 303, pag. 1).

**Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — von Oppeln-Bronikowski e von Oppeln-Bronikowski/UAMI — Pomodoro Clothing (promodoro)**

(Causa T-103/09)

(2009/C 113/79)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski e Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. V. Knies)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Pomodoro Clothing Company Ltd. (Londra, Regno Unito)

**Conclusioni delle ricorrenti**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 gennaio 2009, resa nel procedimento R 325/2008-1.